A.I.A.B.

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI di BOCCE

Regolamento Arbitrale

Rev. luglio 2026

Art. 1 – Natura e funzioni

1. L'Associazione Italiana Arbitri di Bocce (A.I.A.B.) è l'Associazione che, in autonomia e all'interno della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.), riunisce tutti gli Arbitri Italiani che prestano la loro attività nei vari ruoli nelle competizioni della F.I.B. e negli organismi Internazionali ~~a~~ ai quali la F.I.B. aderisce.

2. L'A.I.A.B. provvede al reclutamento, alla formazione, all'aggiornamento, all'inquadramento ed all'impiego degli Arbitri in base al Ruolo ed alla qualifica acquisita e alle loro capacità, al loro impegno e dedizione, garantendo condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale.

3. L'A.I.A.B. opera autonomamente, sotto il profilo tecnico-organizzativo e disciplinare, nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme federali della F.I.B., attraverso un budget di spesa assegnatole annualmente dal Consiglio Federale.

4. Le risorse finanziarie dell'A.I.A.B. sono rappresentate:
- dal Budget annuale assegnato direttamente dalla F.I.B.;
- dalle quote associative versate da tutte le figure arbitrali;
- da introiti provenienti da sponsorizzazioni, da soci sostenitori, ecc.

5. La F.I.B. agevola l'A.I.A.B. nel reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno e allo sviluppo dell'attività arbitrale nonché all'innovazione tecnologica dell'attività stessa.

6. Nella tenuta della contabilità e dell'attività gestionale delegata, l'A.I.A.B. osserva le norme e le direttive della F.I.B. alla quale fornisce rendiconto periodico. La contabilità dell'A.I.A.B. confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo della F.I.B..

Art. 2 –Regolamento Arbitrale

1. Il Regolamento Arbitrale e tutte le norme presenti e future che disciplinano l'attività arbitrale dovranno essere conformi alla Legislazione vigente, allo Statuto ed agli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.B. e valutati ed approvati dalla F.I.B. stessa.

Art. 3 – Sedi

1. L'A.I.A.B. ha la sua sede centrale presso la F.I.B. e, comunque, nelle strutture messe a disposizione dalla Federazione.
2. L'A.I.A.B. per la sua attività periferica si avvale dei mezzi e delle strutture della F.I.B.

Art. 4 - Organi associativi e tecnici

1. L'A.I.A.B. assolve le proprie funzioni e finalità istituzionali mediante Organi direttivi, tecnici e Commissioni.
2. Gli Organi direttivi centrali sono:
 - l'Assemblea Generale
 - il Presidente
 - il Vice Presidente
 - il Comitato Nazionale Arbitrale (C.N.A.)
3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:
 - l'Assemblea Regionale
 - il Coordinatore Regionale
 - il Coordinatore Provinciale

Art. 5 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è l'Organo che svolge funzioni elettive ed è costituita dai Delegati Regionali eletti nelle Assemblee Regionali. Vi partecipano con diritto di voto i Delegati Regionali nel rispetto del quorum assegnato a ciascuna regione e derivato dal numero degli Arbitri tesserati per territorio.

2.L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente dell'A.I.A.B. in via ordinaria ogni quadriennio, entro e non oltre il 30° giorno successivo all'Assemblea elettiva della F.I.B., dopo che già si sono

celebrate le Assemblee Regionali elettive A.I.A.B., dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Comitato Nazionale Arbitrale.

3. I lavori dell'Assemblea Generale sono diretti da un Presidente, proposto in quella sede dal Presidente A.I.A.B. uscente e che non abbia presentato alcuna candidatura, eletto con voto palese tra gli associati presenti ed aventi diritto al voto.

4. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto (Delegati) e, in seconda convocazione, quando siano presenti il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno trenta minuti. Non sono ammesse deleghe.

5. All'inizio dell'Assemblea Generale il Presidente dell'A.I.A.B. uscente relaziona sull'attività svolta nei quattro anni precedenti. Seguirà la relazione programmatica per il nuovo quadriennio del/dei candidato/i Presidente. Potranno poi intervenire a richiesta i Delegati.

6. L'Assemblea Generale elegge a scrutinio segreto e con voto unico di lista il Presidente dell'A.I.A.B ed i Candidati della lista a lui collegata in numero di uno per Specialità (Raffa, Volo, Petanque e Boccia). Risulta eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi e, in caso di parità, quello avente la maggiore anzianità associativa arbitrale e, in caso di ulteriore parità, quello avente minore anzianità anagrafica.

7. Candidature

a) Sono eleggibili alla carica di Presidente A.I.A.B. gli Associati in regola con il tesseramento, che possiedono all'atto della presentazione della candidatura, i seguenti requisiti:
 - siano o siano stati Arbitri Internazionali/Nazionali;
 - siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva;
 - non siano stati colpiti nel corso degli ultimi 10 anni, salvo riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi, per inibizione e/o squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell'A.I.A.B., della F.I.B., del C.O.N.I., del C.I.P. e/o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reato non colposo, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche;
 - non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito un'attività commerciale collegata all'A.I.A.B. o alla F.I.B.;
 - non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., il C.I.P., la F.I.B., l'A.I.A.B. e/o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P. e/o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - abbiano maturato un'anzianità arbitrale di almeno dieci anni;
 - abbiano compiuto i quarant'anni di età.

b) Gli stessi requisiti valgono per la nomina a componente del C.N.A. ad eccezione, in via transitoria fino all'anno 2030, dei punti uno e otto del paragrafo precedente per il rappresentante della disciplina BOCCIA.

c) Le candidature dovranno essere presentate alla Segreteria A.I.A.B. entro il 30° giorno antecedente la celebrazione dell'Assemblea.

Art. 6 - Il Presidente

1. Viene eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico. Può essere riconfermato per massimo due mandati consecutivi.
2. Partecipa, su invito del Presidente Federale ai Consigli Federali della F.I.B. e relaziona al C.N.A. quanto discusso e deliberato.
3. Il Presidente rappresenta l'A.I.A.B. nei rapporti con la F.I.B. e con tutte le sue componenti interne, nonché nei confronti di terzi.
4. Il Presidente A.I.A.B. indica i principi generali di natura politico/amministrativa che l'Associazione deve perseguire, in coerenza alla politica adottata dalla F.I.B..
5. Presiede le riunioni del Comitato Nazionale Arbitrale che convoca di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti, predisponendo l'ordine del giorno dei lavori, di concerto con il Segretario dell'A.I.A.B..
6. Coordina e vigila sull'operato dei componenti del Comitato Nazionale Arbitrale.
7. Propone al C.N.A. **(Comitato Nazionale Arbitrale)**, **il nominativo degli** associati aventi i requisiti per la nomina ad Arbitro Internazionale.
8. Rende esecutivi i provvedimenti di sospensione dall'attività arbitrale stabiliti dal C.N.A. e i provvedimenti disciplinari dei competenti Organi di giustizia sportiva della F.I.B. Può prendere decisioni importanti ed urgenti che verranno poi ratificate dal C.N.A.
9. Non può arbitrare in alcuna competizione Federale e Internazionale.
10. Valuta ed eventualmente propone al C.N.A. le richieste fatte pervenire dagli associati alla Segreteria A.I.A.B. al fine di integrare le note spese arbitrali che presentino una significativa e giustificata differenza di spesa, legata in particolare al pedaggio autostradale, rispetto alle tariffe arbitrali in vigore.
11. ***Ha facoltà di revocare o revisionare le sanzioni precedentemente comminate agli associati da parte del C.N.A***

Art. 7 – Il Vice Presidente A.I.A.B.

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente A.I.A.B. tra i candidati inseriti nella propria lista ed eletti dall'Assemblea Generale.
2. Il Vice Presidente collabora direttamente con il Presidente dell'A.I.A.B per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo e svolge direttamente quelle eventualmente delegategli.
3. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie, con l'obbligo di sentire in ogni caso il preventivo parere del Comitato Nazionale Arbitrale prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento.
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio Olimpico in corso.
 Non si procederà alla convocazione dell'Assemblea Generale qualora il Presidente si trovi nelle situazioni sopra indicate entro l'ultimo anno di mandato.
5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice Presidente dell'A.I.A.B, il Presidente nomina un componente del C.N.A. nel ruolo di Vice Presidente, il quale resterà in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio Olimpico in corso.

Art. 8 - Il Comitato Nazionale Arbitrale (C.N.A.)

1. Il C.N.A. è composto dal Presidente dell'A.I.A.B e dai quattro Responsabili di Specialità eletti nella lista collegata tra i quali il Vice Presidente A.I.A.B.
2. Alle riunioni del C.N.A. partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile Tecnico /Arbitrale ed il Segretario dell'A.I.A.B. Il Presidente può invitare alle riunione del C.N.A. i Designatori Nazionali delle diverse Specialità.
3. Il C.N.A., su convocazione scritta del Presidente dell'A.I.A.B contenente l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno dieci giorni, si riunisce di norma una volta ogni tre mesi in via ordinaria. Si riunisce altresì, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
4. Il C.N.A. collabora con il Presidente dell'A.I.A.B e con il Vice Presidente all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti espressamente delegati dal Presidente dell'A.I.A.B, esprimendo il proprio parere sugli argomenti in discussione.
5. Le riunioni del C.N.A. sono valide con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e con almeno due degli altri componenti eletti e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente dell'A.I.A.B. o del Vice Presidente in caso di sua assenza.
6. Il C.N.A. delibera in merito:
 - ***all'inserimento nel Ruolo Nazionale degli Arbitri Regionali ai sensi dell'Art. 22, punto 1, lett. c) del presente regolamento;***
 - all'inquadramento annuale degli Arbitri nei ruoli Nazionali su proposta dei Responsabili di Specialità:
 - all'inquadramento annuale degli Osservatori Arbitrali su proposta del Responsabile Tecnico Arbitrale;
 - alla diffusione, tra gli associati, dei Regolamenti Tecnici di gioco e all'indizione, alla promozione, all'organizzazione e al coordinamento dei corsi e delle riunioni per gli Arbitri e a tutte le iniziative operative per il loro aggiornamento al fine di dare una interpretazione univoca alle regole stesse;
 - alla nomina dei Coordinatori Arbitrali Regionali;
 - alla nomina, su proposta del Responsabile Tecnico Arbitrale Nazionale, di specifiche Commissioni Tecnico/Arbitrali per singola specialità;
 - alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Coordinatori Regionali e Provinciali nello svolgimento dell'attività arbitrale;
 - alla determinazione delle quote del tesseramento arbitrale da proporre al Consiglio Federale;
 - alla determinazione delle varie diarie arbitrali ed alle modalità di pagamento delle stesse da proporre al Consiglio Federale;
 - alla decadenza, a seguito di sfiducia, del Presidente dell'A.I.A.B;
 - al periodo di aspettativa motivato richiesta dagli Arbitri ai sensi dell'art. 22, punto 3 norme generali, lett, b);
 - alla decadenza per sfiducia dei Coordinatori Regionali Arbitrali, con provvedimento motivato;
 - alla revoca e/o sostituzione, con provvedimento motivato, di tesserati A.I.A.B. nominati dal Comitato Nazionale Arbitrale.

 Inoltre propone al Presidente i nominativi degli Arbitri per il conferimento della "Benemerenza ad Vitam".
7. In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo al massimo di due componenti del C.N.A., è facoltà del Presidente sostituirli con nomina propria. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti eletti decade l'intero C.N.A. ed il Presidente ne assume provvisoriamente le funzioni provvedendo, nel termine di 90 giorni, a convocare l'Assemblea Generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato Nazionale Arbitrale così eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.
8. Ai componenti eletti del C.N.A. non è concesso di svolgere attività arbitrale nazionale o territoriale salvo deroga concessa dal Presidente motivata esclusivamente da temporanee esigenze di organico.
9. I componenti del C.N.A., previa autorizzazione del Presidente, possono svolgere ad interim il Ruolo

di Designatore Arbitrale Nazionale.

Art. 9 - Il Segretario

1. E' nominato dal Presidente A.I.A.B. e deve essere un tesserato F.I.B./A.I.A.B. e dura in carica il quadriennio olimpico, salvo revoca.
2. E' responsabile del funzionamento amministrativo, burocratico ed organizzativo dell'A.I.A.B.
3. Collabora strettamente con il Presidente A.I.A.B. per il funzionamento dell'Associazione e lo supporta nell'attività gestionale. Risponde del proprio operato al Presidente.
4. Organizza le riunioni del Comitato Nazionale Arbitrale convocato dal Presidente.
5. Assiste, curando la redazione dei rispettivi verbali, alle riunioni del Comitato Nazionale Arbitrale e provvede all'esecuzione ed emanazione delle relative delibere.
6. Tiene aggiornati gli elenchi degli Arbitri associati, suddividendoli per qualifiche arbitrali.
7. Provvede nell'ambito delle sue competenze a tutti gli ulteriori compiti attribuitigli dal Presidente A.I.A.B..

Art. 10 – Il Responsabile Tecnico/Arbitrale

1. E' nominato dal C.N.A. su proposta del Presidente tra gli Arbitri Internazionali o Nazionali in attività e resta in carica per il quadriennio olimpico, salvo revoca, su proposta del Presidente A.I.A.B., da parte del C.N.A.
2. Non può svolgere attività arbitrale nazionale e territoriale salvo deroga, motivata esclusivamente da temporanee esigenza di organico, concessa dal Presidente.
3. Dirige il Settore Tecnico/Arbitrale seguendo le indicazioni del C.N.A, avvalendosi dei Designatori Arbitrali Nazionali per la realizzazione dei programmi approvati dal C.N.A..
4. E' di diritto inserito nell'elenco degli Osservatori Arbitrali.
5. Promuove e realizza, di concerto con il C.N.A., mantenendo rapporti di collaborazione con il Settore Tecnico della F.I.B., iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento della classe arbitrale e degli Osservatori Arbitrali ed alla uniformità delle loro prestazioni.
6. Redige il fac-simile delle schede informative che verranno compilate dagli Osservatori Arbitrali in base ai criteri dettati dal C.N.A.
7. Indice, previa autorizzazione del Presidente A.I.A.B., riunioni con i Coordinatori Regionali Arbitrali, al fine di esaminare congiuntamente le questioni riguardanti l'attività arbitrale territoriale ed eventuali osservazioni pervenute dai Coordinatori Provinciali Arbitrali, dagli stessi Arbitri e dagli Osservatori di ogni ordine e grado.
8. Provvede seguendo le indicazioni generali del C.N.A. ed in collaborazione con il Segretario A.I.A.B.:
 - al perfezionamento tecnico degli Arbitri e degli Osservatori Arbitrali;
 - alla promozione ed alla conoscenza di tutti i regolamenti F.I.B. e della loro corretta applicazione;
 - allo studio, preparazione e realizzazione del materiale didattico per l'attività arbitrale;
 - allo studio, preparazione e realizzazione del materiale didattico per gli Osservatori Arbitrali;
 - allo studio, preparazione e realizzazione dei test di esame (teorico e pratico) per il ruolo Regionale.
9. Informa il C.N.A., nei casi ritenuti opportuni, circa l'attività degli Arbitri Internazionali e Nazionali delle varie Specialità.
10. Redige annualmente, prima dell'inizio dell'anno agonistico, l'elenco degli Osservatori Arbitrali dopo accurata consultazione con i Designatori Arbitrali Nazionali.
11. Indice prima di ogni anno agonistico, un corso di formazione ed aggiornamento per Osservatori Arbitrali.

Art. 11 - Designatori Arbitrali Nazionali

1. Sono nominati dal C.N.A., su proposta del Presidente, tra gli Arbitri Internazionali o Nazionali in attività o che abbiano già ricoperto tale Ruolo, in funzione delle necessità delle singole Specialità. Durano in carica un anno sportivo e possono essere riconfermati.
 I Designatori Arbitrali Nazionali delle Specialità Petanque, Boccia e Discipline paralimpiche, per le peculiarità delle due specialità, coincidono con la figura dei rispettivi Responsabili Nazionali di Specialità, membri del C.N.A.
2. Seguono le linee guida impartite dal Responsabile Nazionale Arbitrale di Specialità e dal Responsabile Tecnico/Arbitrale.
3. Sono inseriti di diritto nell'elenco degli Osservatori Arbitrali.
4. I Designatori Arbitrali Nazionali, su proposta del Responsabile di Specialità, possono svolgere attività nazionale e territoriale solo in caso di acclarata necessità con l'autorizzazione del Presidente.
5. Inviano al C.N.A. per l'approvazione, le designazioni degli Arbitri nelle Manifestazioni Federali e designano i Direttori di Gara ed i Direttori di Incontro per tutte le Manifestazioni a carattere nazionale e, ove richiesto, quelle a carattere internazionale.
6. Tengono conto per la designazione:
 - dell'importanza e del risalto mediatico della manifestazione sportiva;
 - della preparazione di ciascun Arbitro in base alle note emanate dal Responsabile Tecnico/Arbitrale.

Art. 12 - Il Coordinatore Regionale Arbitrale

1. Il Coordinatore Regionale Arbitrale è nominato dal C.N.A. ed è scelto fra gli Arbitri inseriti nei ruoli Internazionale, Nazionale e Regionale in attività nella specifica Regione.
2. Il Coordinatore Regionale Arbitrale si può avvalere della collaborazione di un Arbitro per ogni Specialità presente nella Regione.
3. Il Coordinatore Regionale Arbitrale rimane in carica un anno **con tacito rinnovo**, salvo revoca motivata da parte delC.N.A..
4. La carica di Coordinatore Regionale Arbitrale è incompatibile con quella di componente del C.N.A., con quella di Designatore Nazionale e con quella di Coordinatore Provinciale salvo deroga da parte del C.N.A. Può svolgere attività arbitrale in gare regionali, solo in caso di acclarata necessità, con l'autorizzazione del Designatore Nazionale competente per Specialità eterritorio il quale, dopo verifica, procede all'eventuale autorizzazione.
5. Partecipa, su invito del Presidente Regionale, con voto consultivo, ai Consigli Regionali F.I.B. con all'ordine del giorno tematiche di natura arbitrale. Partecipa, di diritto, alle riunioni della Commissione Tecnica Regionale.

Art. 13 - Compiti del Coordinatore Regionale Arbitrale

Il Coordinatore Regionale Arbitrale:

1. nomina i Coordinatori Provinciali Arbitrali della Delegazione Territoriale di propria competenza, distinti per Ruolo e Specialità;
2. invia annualmente alla Segreteria A.I.A.B., entro il mese di Dicembre, la situazione dell'Organico Arbitrale Regionale di competenza previsto per il successivo anno sportivo;
3. invia annualmente alla Segreteria A.I.A.B. entro il mese di Gennaio, l'elenco dei Coordinatori Provinciali;
4. designa l'Arbitro Direttore di Gara per le competizioni regionali utilizzando l'Organico degli Arbitri inclusi nel ruolo regionale di competenza. In caso di necessità, previo accordo con il Designatore Arbitrale Nazionale, può utilizzare Arbitri inclusi nell'Organico Arbitrale con qualifiche sia superiori che inferiori;

5. coordina l'attività degli Arbitri Regionali e propone:
 - il calendario dei corsi per l'abilitazione al Ruolo Regionale;
 - il calendario delle riunioni di aggiornamento degli Arbitri del Ruolo Regionale almeno due all'anno, di cui una immediatamente prima dell'inizio di ciascun anno sportivo;
 - il calendario delle riunioni con i Coordinatori Arbitrali Provinciali (almeno due all'anno, di cui una immediatamente prima dell'inizio di ciascun anno sportivo);
6. redige il verbale delle riunioni di aggiornamento e lo trasmette entro 7 giorni alla Segreteria A.I.A.B.;
7. ***propone al C.N.A. gli Arbitri Regionali meritevoli di osservazione ai fini del passaggio al Ruolo Nazionale***

Art. 14 - Il Coordinatore Provinciale Arbitrale

1. Il Coordinatore Provinciale Arbitrale è nominato dal Coordinatore Regionale Arbitrale, tra gli Arbitri dei vari ruoli in attività nella Delegazione di competenza.
2. Si può avvalere della collaborazione di un Arbitro in attività per ciascuna delle Specialità presenti nella Delegazione. Il Coordinatore Provinciale Arbitrale rimane in carica un anno, salvo revoca motivata da parte del Coordinatore Regionale Arbitrale e può essere riconfermato.
3. La carica di Coordinatore Provinciale Arbitrale è incompatibile con quella di componente del C.N.A., di Designatore Nazionale e di Coordinatore Regionale Arbitrale. Può svolgere attività arbitrale in campo provinciale, solo in caso di acclarata necessità, con l'autorizzazione del proprio Coordinatore Regionale il quale dopo verifica concede l'eventuale autorizzazione.

Art. 15 - Compiti del Coordinatore Provinciale Arbitrale

Il Coordinatore Provinciale Arbitrale:

1. invia annualmente al Coordinatore Regionale Arbitrale, entro il mese di Dicembre, la situazione dell'Organico Arbitrale dell'A.I.A.B. territoriale di competenza previsto per il successivo anno sportivo;
2. designa il Direttore di Gara per le competizioni territoriali attingendo dall'organico degli Arbitri inclusi nel ruolo Provinciale. In caso di necessità, previo accordo con il Coordinatore Regionale, può utilizzare Arbitri inclusi nell'organico Arbitrale con qualifica superiore;
3. coordina l'attività degli Arbitri inclusi nel ruolo Provinciale e propone:
 a) il calendario dei corsi per l'abilitazione al ruolo Provinciale;
 b) il calendario delle riunioni di aggiornamento degli Arbitri di qualsiasi Ruolo presenti nella Delegazione Provinciale (almeno due all'anno, di cui una immediatamente prima dell'inizio di ciascun anno sportivo);
4. redige il verbale delle riunioni di aggiornamento e lo trasmette entro 7 giorni al Coordinatore Regionale Arbitrale.

Art. 16 - Assemblea Regionale elettiva

1. Le Assemblee Regionali elettive sono indette dal Presidente nell'arco temporale prefissato e si svolgono, in via ordinaria, ogni quadriennio Olimpico. Possono essere indette Assemblee Regionali Straordinarie non elettive su proposta del Presidente A.I.A.B. o del Coordinatore Regionale Arbitrale o di un 1/3 degli Arbitri appartenenti alla regione.
2. Alle Assemblee Regionali elettive hanno diritto di voto gli Arbitri di ogni ruolo e di ogni Specialità, appartenenti allo specifico territorio, che risultino tesserati A.I.A.B. in regola con il tesseramento nell'anno in cui si svolge l'Assemblea Regionale e che non siano sospesi anche cautelativamente.
3. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
4. I Coordinatori Regionali Arbitrali di appartenenza sono obbligati a convocare per ciascuna

Assemblea tutti gli Arbitri aventi diritto al voto, mediante comunicazione scritta (anche utilizzando la posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

5. L'Assemblea può svolgersi alla presenza di un Componente del C.N.A. o di altra persona scelta d'intesa con la F.I.B..
6. In caso di impedimento di un associato a partecipare all'Assemblea, l'avente diritto al voto può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato presente alle votazioni. Ogni delegato può rappresentare max n. 1 associato.
7. L'Assemblea Regionale elettiva procede, a scrutinio segreto, all'elezione dei Delegati Regionali per l'Assemblea Generale spettanti sulla base del numero degli Arbitri tesserati e comunque in numero minimo di uno per Regione. Il numero di Delegati per ciascuna Regione sarà determinato, in modo proporzionale al numero degli Arbitri della Regione, dal C.N.A..
8. Ogni Arbitro può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Delegati Regionali da eleggere.
9. Risulta eletto a Delegato il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, quello avente la maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello avente minore anzianità anagrafica.

Art. 17– Osservatori Arbitrali

1. Gli Osservatori Arbitrali vengono scelti, su tutto il territorio nazionale, dal C.N.A. e dai Designatori Nazionali tra gli Arbitri in attività e di comprovata esperienza in base alle loro conoscenze tecnico/arbitrali, purché abbiano seguito con profitto un corso specifico di qualificazione ed abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento effettuati nel corso dell'anno. L'elenco degli Osservatori Arbitrali, per ciascuna Specialità, è redatto dal Responsabile Tecnico/Arbitrale ogni anno prima dell'inizio della stagione agonistica e dovrà essere valutato e approvato dal C.N.A.
2. Sono inseriti di diritto nell'elenco degli Osservatori Arbitrali:
 - I Componenti del C.N.A. (escluso il Presidente)
 - I Designatori Nazionali
 - Il Responsabile Tecnico Arbitrale
 - I Coordinatori Regionali
3. Sono convocati su richiesta del Responsabile Tecnico/Arbitrale e dei Designatori Arbitrali Nazionali, su proposta dei Responsabili Nazionali di Specialità, per visionare l'Arbitro da osservare.
4. Compilano in ogni loro parte le schede di valutazione e le inviano al Responsabile Tecnico/Arbitrale ed alla Segreteria entro 5 giorni dall'evento sportivo in cui sono stati designati.
5. Gli Osservatori Arbitrali dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida emanate dal C.N.A. e pubblicate sul sito della F.I.B..

Art. 18 - Arbitri

Sono inquadrati nei ruoli Internazionale, Nazionale, Regionale e Provinciale delle singole Specialità, ad eccezione della boccia che mantiene un ruolo unico Nazionale, e svolgono le seguenti attività:

a) **Direttore di Gara Nazionale**

Arbitro in attività inserito nel ruolo Internazionale/Nazionale e convocato dal Designatore Nazionale Arbitrale:

- è responsabile dello svolgimento tecnico della gara per la quale è stato designato;
- è responsabile del sorteggio delle Gare Nazionali e può avvalersi della collaborazione dei Designatori Nazionali, dei Coordinatori Regionali/Provinciali Arbitrali;
- risolve le eventuali controversie di natura tecnica che si presentino durante lo svolgimento della Gara.

b) **Direttore di Gara Regionale**

Arbitro in attività inserito nel ruolo Regionale e designato dal Coordinatore Regionale Arbitrale:

- è responsabile dello svolgimento tecnico delle Gare Regionali;
- è responsabile del sorteggio delle Gare Regionali e può avvalersi della collaborazione del Coordinatore Regionale o Provinciale Arbitrale;
- dirime le eventuali controversie di natura tecnica che si presentino durante lo svolgimento delle manifestazioni.

E' data facoltà al Resp. Arbitrale Nazionale di Specialità l'autorizzazione a far sì che le Gare Nazionali possano essere dirette, per necessità contingenti, da un Arbitro Regionale di prospettiva.

c) **Direttore di Gara Provinciale**

Arbitro in attività inserito nel ruolo Provinciale designato dal Coordinatore Provinciale Arbitrale:

- è responsabile dello svolgimento tecnico delle Gare Provinciali;
- è responsabile del sorteggio delle Gare Provinciali e può avvalersi della collaborazione del Coordinatore Provinciale Arbitrale;
- dirime le eventuali controversie di natura tecnica che si presentino durante lo svolgimento della Gara.

E' data facoltà al Coordinatore Regionale Arbitrale, in accordo con il Coordinatore Provinciale di competenza, l'autorizzazione a far sì che le Gare Regionali possano essere dirette, per necessità contingenti, da un Arbitro Provinciale di prospettiva.

d) Arbitro di Campo/Arbitro aggiunto (per le Spec. Volo e Petanque)

Arbitro in attività inserito nei ruoli Internazionale, Nazionale, Regionale e Provinciale.

E' nominato dal Designatore Nazionale Arbitrale per le Manifestazioni di Alto Livello e nelle Gare Nazionali Sport per tutti e dai Coordinatori Regionali e Provinciali Arbitrali per le Gare di competenza territoriale.

E' responsabile unico delle partite a lui assegnate dal Direttore di Gara/Commissario di Campo. Questi ultimi sono gli unici a poter intervenire su eventuali errori tecnici contestati all'Arbitro di campo e su irregolarità commesse dai giocatori non rilevate dall'Arbitro stesso.

e) Commissario di Campo

Arbitro A.I.A.B. o tesserato Dirigente o giocatore della società Bocciofila in cui presta servizio come Commissario di Campo per le fasi eliminatorie e per le fasi finali di una competizione. Viene impiegato per l'attività di Alto Livello e Sport per tutti in gare organizzate dalla Società di appartenenza anche presso altre Società bocciofile. Può svolgere in caso di necessità, anche funzioni arbitrali sul campo.

f) Arbitro di Società/Arbitro Volontario

Arbitro di Società: deve essere un tesserato della Società con qualsiasi tipologia di tessera che sia stato giudicato idoneo dal Coordinatore Regionale o Provinciale competente per territorio, dopo aver partecipato e superato con successo ad un corso di formazione autorizzato dal C.N.A. Può essere anche un Arbitro A.I.A.B. di Ruolo che risulti comunque tesserato per la Società. Viene designato a livello territoriale dal Coordinatore di competenza nelle gare organizzate dalla Società in cui è tesserato; nell'ambito di queste gare può essere impiegato anche presso altri bocciodromi; inoltre può essere designato come Arbitro di Campo o come Commissario di Campo o Arbitro Aggiunto nelle gare "Sport Per tutti", ed esclusivamente come arbitro di campo nelle gare di "Alto Livello" e nei Campionati di Categoria.

Arbitro Volontario: tesserato F.I.B. che presta servizio presso la Società di appartenenza come Commissario di Campo o come Arbitro di Campo (sancito dal D.Lgs 36/2021).

Art. 19 - Arbitri Boccia

Sono inquadrati in un ruolo unico Nazionale e il Responsabile AIAB della Specialità redigerà, sulla base delle attività, della frequenza di specifici corsi e delle capacità dimostrate, un elenco in cui saranno indicati gli incarichi da attribuire agli arbitri di "Alto Livello". L'elenco saràaggiornato al termine di ogni stagione agonistica e sarà suddiviso per incarico di "Delegato Tecnico" "Capo Arbitri" "Arbitro Istruttore".

Gli arbitri Boccia svolgono le seguenti attività:

a) **Delegato Tecnico**

Arbitro Internazionale/Nazionale ha la responsabilità organizzativa di tutta la manifestazione sportiva e di organizzare e gestire tutto il piano gara fino alla redazione della classifica finale. E' la massima autorità anche in campo arbitrale in quanto ha il compito di dirimere con giudizio definitivo ed inappellabile eventuali contestazioni in materia arbitrale o regolamentare durante lo svolgimento della competizione.

b) **Capo Arbitri**

E' responsabile della gestione arbitrale di tutta la competizione: organizzare la rotazione degli arbitri di campo, degli arbitri di linea, della camera di chiamata, e collabora con il Delegato Tecnico per la redazione delle classifiche. Agisce in supporto degli arbitri di campo sia per dare sostegno e aiuto che per risolvere ogni tipo di contestazione. Nella soluzione di contestazioni può richiedere l'aiuto del Delegato Tecnico.

c) **Arbitri di campo**

Arbitri di capacità adeguate alla competizione in cui sono designati dal Coordinatore competente. Vengono impiegati in ogni campo di gara ove sono giudice unico nel corso dell'incontro. Possono richiedere l'intervento del Capo Arbitri per dirimere controversie sia autonomamente che su richiesta degli atleti.

d) **Arbitri di linea**

Incarico svolto a rotazione dagli arbitri di campo convocati per la competizione sulla basedi un piano d'impiego redatto dal Capo Arbitri. In particolari situazioni tale ruolo può essere rivestito da aspiranti arbitri in via di formazione.

e) **Arbitri di Società / Arbitro Volontario**

Tesserato F.I.B. nei ruoli della Boccia, dopo verifica di adeguata preparazione da parte del Capo Arbitri nominato nella competizione, può essere impiegato come Arbitro di campo o Arbitro di linea nelle competizioni Interregionali o di livello inferiore.

f) **Cronometristi**

Tale ruolo nelle gare classificate "Nazionali" dovrà essere svolto da Cronometristi della Federazione Nazionale Cronometristi ingaggiati direttamente dal Comitato Organizzatore della Manifestazione. Nelle competizioni non classificate "Nazionali" possono essere reperiti dal Comitato Organizzatore tra i volontari. I Volontari, selezionati per tale ruolo e preventivamente formati dai tecnici del Comitato Organizzatore, alcuni giorni prima della gara dovranno partecipare ad un breve corso organizzato on-line presieduto dal Capo Arbitri designato.

Il responsabile Nazionale di Specialità, in occasione dei corsi di formazione arbitrale, può organizzare la parte pratica in concomitanza di attività agonistiche designando come formatori e esaminatori il Delegato Tecnico, il Capo Arbitri e Arbitri Formatori invitando i frequentatori di corso come quota aggiunta agli arbitri designati.

Art. 20 - Disposizioni generali per gli Arbitri

a) Gli Arbitri possono essere convocati per svolgere i diversi ruoli precedentemente indicati in base alla Specialità di appartenenza e nel rispetto dell'iter procedurale indicato nel presente Regolamento.
b) Hanno l'***obbligo*** di applicare i Regolamenti tecnici nazionali ed internazionali, nonché ledisposizioni emanate dal C.N.A..
c) Hanno libero accesso alle manifestazioni boccistiche svolte sotto l'egida della F.I.B..

d) Quando sono designati Direttori di Gara sono gli unici responsabili autorizzati ad effettuare il sorteggio o a farlo effettuare dai Coordinatori Arbitrali competenti per territorio, nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti. Potranno avvalersi della collaborazione di un operatore informatico.

e) La permanenza nei ruoli è subordinata al rinnovo del tesseramento annuale ed alla partecipazione obbligatoria ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico Arbitrale dell'A.I.A.B..

f) La residenza dell'Arbitro individua l'A.I.A.B. territoriale di appartenenza. L'eventuale utilizzo di un Arbitro appartenente all'Organico di altra A.I.A.B. territoriale deve essere autorizzato dal Coordinatore Arbitrale competente e ratificato dal C.N.A..

g) L'Arbitro Internazionale/Nazionale non può ricoprire alcun ruolo tecnico o mansione (es. Dirigente accompagnatore) previsti dai Regolamenti specifici nei Campionati di Serie, di Promozione, di Categoria o in ogni altra Manifestazione Federale.
L'Arbitro Regionale o Provinciale, può ricoprire un ruolo tecnico o di Dirigente accompagnatore ma non può arbitrare né dirigere nel Campionato in cui assume taleruolo.

Art. 21 – Tessera di riconoscimento: Qualifica e Ruolo

1. La qualifica di Arbitro è documentata da apposita tessera di riconoscimento rilasciata dagli Uffici preposti della F.I.B. La tessera di riconoscimento certifica anche il Ruolo di appartenenza.
2. ***"Gli Arbitri hanno l'obbligo di richiedere la tessera annualmente versando la quota prevista entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento".***

Art. 22 – Esami di abilitazione

1. Passaggio di ruolo e Funzioni

a) Ruolo Provinciale

Ottengono tale qualifica coloro che, avendo frequentato un corso di istruzione indetto dal Coordinatore Regionale o Provinciale, abbiano dimostrato di possedere idonee attitudini e buona conoscenza dei regolamenti e delle disposizioni tecnico/arbitrali.
Possono essere inseriti in tale ruolo i tesserati con età non superiore a 65 anni alla data del 31 dicembre. I requisiti ed i documenti richiesti ai candidati sono:

- titolo di studio non inferiore alla scuola dell'obbligo;
- aver compiuto il 18° anno di età;
- produrre una autocertificazione che attesti di non aver riportato, nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del Coni, del CIP o di organismi sportivi da essi riconosciuti.

Dopo essere stati dichiarati idonei dal competente Coordinatore Provinciale Arbitrale sono inseriti nel ruolo Provinciale e possono svolgere l'attività arbitrale per la quale hanno ottenuto tale abilitazione. Gli Arbitri inseriti nel ruolo Provinciale possono essere designati dal C.N.A. quali Arbitro di Campo in tutte le gare di Alto Livello e nelle Manifestazioni Federali.

b) Ruolo Regionale

L'Arbitro Provinciale può accedere al Ruolo Regionale dopo aver superato un esame teorico/pratico indetto dal C.N.A. su richiesta del Coordinatore Regionale.
Per essere proposto al Ruolo Regionale l'Arbitro Provinciale, con età non superiore a 60 anni, dovrà:

- aver acquisito almeno due anni di attività arbitrale nel ruolo provinciale;
- aver diretto incontri del Campionato di Promozione;
- essere stato designato nelle gare Sport per Tutti e nelle Manifestazioni di Alto Livello, come Arbitro di Campo nella Specialità Raffa o Arbitro Aggiunto nelle Specialità Volo e Petanque.

Gli Arbitri inseriti nel Ruolo Regionale possono essere designati dal C.N.A. quale Direttore di Gara o Arbitro di Campo nelle gare e manifestazioni dell'Alto Livello in tutte le gare di Alto Livello e nelle Manifestazioni Federali.

c) Ruolo Nazionale

L'inserimento nel Ruolo Nazionale è subordinato al parere favorevole del C.N.A., espresso a seguito di almeno tre valutazioni effettuate dagli Osservatori Arbitrali.

Può essere inserito nel Ruolo Nazionale l'Arbitro Regionale che soddisfi i seguenti requisiti:

- **età non superiore a 55 anni;**
- **anzianità di almeno due anni con attività arbitrale svolta prevalentemente nel Ruolo Regionale.**

L'esclusione dal ruolo Nazionale decorre dall'anno sportivo che segue il compimento del 70° anno di età. All'Arbitro rimane comunque la qualifica acquisita e può continuare ad essere designato nel ruolo Regionale e Provinciale. L'Arbitro Nazionale permane nel ruolo con l'obbligo del versamento annuale della quota prevista per il tesseramento e la quota annuale inerente l'iscrizione all'Albo specifico istituito dalla Federazione Italiana Bocce. Nel caso in cui l'Arbitro Nazionale sia nello "status di aspettativa" avrà identico obbligo, come sopra evidenziato. Nello "status di aspettativa" l'Arbitro inserito in qualsiasi ruolo non potrà svolgere alcuna attività arbitrale codificata nel presente Regolamento.

d) Ruolo Internazionale

L'accesso e la permanenza nel ruolo Internazionale sono regolamentati dalle competenti Federazioni Internazionali.

Il Presidente dell'A.I.A.B. trasmette al Consiglio Federale della F.I.B., nei termini previsti dai regolamenti delle Federazioni Internazionali, l'elenco degli Arbitri inseriti nei ruoli Nazionali idonei ad essere segnalati alle Federazioni stesse quali Arbitri Internazionali.

Titoli preferenziali per la segnalazione sono:

- aver svolto almeno 3 anni di attività nel ruolo Nazionale;
- aver frequentato con profitto i corsi formativi organizzati dal C.N.A;
- non aver svolto in tale periodo attività di atleta;
- buona conoscenza di una delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo;
- buona conoscenza e buon utilizzo degli strumenti informatici.

Al termine della permanenza nel ruolo Internazionale, l'Arbitro rientra in quello Nazionale. Gli Arbitri inseriti nel ruolo Internazionale possono essere designati dalla C.N.A. nelle gare e Manifestazioni di Alto Livello.

e) Ruolo unico Nazionale specialità Boccia

Per l'inserimento e la permanenza nel Ruolo Unico Nazionale è necessaria la frequenza di specifico corso formativo indetto periodicamente dall'A.I.A.B. con la collaborazione del settore Formazione della F.I.B. al termine del quale è necessario superare una prova d'esame. Le modalità e le caratteristiche del corso di formazione saranno deliberate di volta in volta dal C.N.A.. L'esclusione dal ruolo unico decorre dall'anno sportivo che segue il compimento del 70° anno di età. All'Arbitro rimane comunque la qualifica acquisita e può continuare ad essere designato utilizzato nelle competizioni promozionali o in quelle ove non siano attribuiti ai partecipanti punti ranking. L'Arbitro Boccia permane nel ruolo con l'obbligo del versamento annuale della quota prevista per il tesseramento, l'impiego in almeno una competizione di alto livello in ogni anno sportivo o in alternativa la frequenza di un corso di aggiornamento. Nel caso in cui l'Arbitro Boccia sia nello "status di aspettativa" avrà l'obbligo del pagamento della quota associativa. Nello "status di aspettativa" l'Arbitro non potrà svolgere alcuna attività arbitrale prevista per figure arbitrali e codificata dal presente Regolamento. L'accesso e la permanenza nel ruolo Internazionale sono regolamentati dalla competente Federazione Internazionale "World Boccia".

Il Presidente dell'A.I.A.B., su proposta del Responsabile di specialità, propone al Consiglio Federale della FIB gli arbitri Boccia che, in possesso di particolari requisiti, potranno essere iscritti ai corsi di formazione internazionale.

Titoli preferenziali per la segnalazione sono:

- aver svolto almeno in 3 edizioni di competizioni internazionali organizzate in Italia il ruolo di

arbitro con nomina Nazionale;
- ottima conoscenza della lingua inglese;
- buona conoscenza e buon utilizzo degli strumenti informatici.

f) Arbitro Junior

Acquisiscono tale Qualifica i tesserati F.I.B. con età di 16 e 17 anni e che hanno frequentato con profitto un corso di Abilitazione per Arbitri Provinciali. Fino all'età di anni 17 possono essere impiegati solo come Arbitri di Campo. Al compimento del 18° anno possono essere utilizzati anche come Direttori di Gara in manifestazioni Provinciali, come Direttori di Incontro nei Campionati di Promozione/Categoria e come Commissari di Campo nelle varie manifestazioni. Quindi al compimento del 18°anno l'Arbitro Junior può seguire l'iter previsto dall'Art. 22 lett. b) del presente Regolamento (Ruolo Regionale).
Il costo della tessera di atleta U18 comprende anche quello della tessera di Arbitro Junior.

2. Commissione d'Esame

a) Ruolo Regionale

La Commissione di esame è composta: da un Componente del C.N.A. o dal Responsabile Tecnico/Arbitrale che la presiedono, dal Coordinatore Arbitrale Regionale, da un Arbitro Nazionale e da un segretario nominati dal C.N.A..

Al termine delle prove teorico-pratiche degli esami deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione di esame, dal quale deve risultare la motivazione dell'esito di ciascun candidato.
Il verbale deve pervenire alla Segreteria dell'A.I.A.B. entro 7 giorni.

3. Norme generali

a) E' prevista l'uscita dai ruoli per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti al momento dell'inserimento nell'Organico. L'esclusione dai ruoli, anche temporanea, viene deliberata dal C.N.A. per gli Arbitri Internazionali e Nazionali; dai rispettivi Coordinatori per gli Arbitri Regionali e Provinciali con comunicazione al C.N.A..

b) **Le richieste di "aspettativa**", opportunamente motivate per iscritto, sono esaminate dal C.N.A. e la loro accettazione, o meno, deve essere comunicata agli Arbitri richiedenti e, per conoscenza, ai Coordinatori territoriali di competenza. Dopo un periodo ininterrotto massimo di **due** anni di permanenza nella posizione di "aspettativa", l'Arbitro è considerato dimissionario d'ufficio su proposta del C.N.A.. Gli Arbitri posti in "aspettativa" conservano il ruolo acquisito. Il periodo di "aspettativa" non viene considerato come anzianità. All'atto del rientro nel ruolo di appartenenza, dalla posizione di "aspettativa" si renderà necessaria, per il ruolo Nazionale ed Internazionale, una verifica teorico-pratica, a cura del C.N.A., intesa come valutazione di aggiornamento sulle disposizioni e sulle normative tecnico/arbitrali. La stessa disposizione vale anche per gli Arbitri Regionali e Provinciali che potranno rientrare nel Ruolo dopo verifica teorico/pratica a cura del Coordinatore Regionale/Provinciale.

c) In caso di mancato rinnovo del tesseramento per un anno, l'Arbitro potrà rientrare nel Ruolo Provinciale o nel Ruolo immediatamente inferiore a quello già ricoperto, dopo aver frequentato un corso specifico di aggiornamento.

d) In caso di mancato rinnovo del tesseramento per due o più anni, l'Arbitro potrà rientrare nel Ruolo Provinciale seguendo l'iter previsto dall'Art. 22 lett. a) del presente Regolamento.

e) Sono temporaneamente sospesi dai ruoli gli Arbitri Internazionali o Nazionali che rivestono cariche Federali elettive F.I.B. centrali e periferiche. Gli stessi conservano l'anzianità arbitrale acquisita cui si aggiunge quella maturata in qualità di Dirigente Federale F.I.B. Al termine del mandato politico l'Arbitro potrà richiedere di rientrare nel Ruolo già ricoperto previo corso di aggiornamento disposto dal Responsabile Arbitrale Nazionale di Specialità.

f) A seguito di domanda motivata, presentata dall'interessato al C.N.A. tramite il Comitato Regionale di

competenza, è ammesso l'inquadramento in un ruolo inferiore.

Art. 23 – Arbitro Benemerito

Per onorare l'attività di particolare rilievo, protratta negli anni e/o per particolari meriti conseguiti, agli arbitri usciti dai Ruoli che non possono proseguire nell'attività, potrà essere conferito dal Presidente A.I.A.B., su proposta del C.N.A., il titolo onorifico d'Arbitro Benemerito.
Il riconoscimento della "Benemerenza ad vitam" viene attribuita dal Presidente A.I.A.B. su proposta del C.N.A. dietro indicazione del Coordinatore Regionale per il territorio di competenza. Possono accedervi tutti gli Arbitri di qualsiasi qualifica e specialità.

1. L'arbitro candidato alla Benemerenza deve possedere i sottoelencati requisiti:
 a) aver svolto un lavoro continuativo e costante nel ruolo arbitrale per almeno 25 anni. Eventuali periodi di aspettativa non verranno inclusi nel computo degli anni di attività;
 b) aver concluso in modo definitivo l'attività arbitrale;
 c) non essere incorso in squalifiche comminate dal Giudice Sportivo in ambito disciplinare;
 d) non essere stato sospeso dal C.N.A. per episodi tecnici ritenuti gravi.

Oltre ai requisiti sopra elencati, l'Arbitro candidato alla Benemerenza dovrà aver avuto, nel corso della sua carriera arbitrale, almeno uno dei sottoelencati titoli o nomine:

 a) aver ricoperto il ruolo di Coordinatore Regionale o Provinciale;
 b) essere stato un componente della C.F.A. o del C.N.A.;
 c) essere stato un componente dell'A.I.A.B. in qualità di Designatore Arbitrale Nazionale o ResponsabileTecnico/Arbitrale;
 d) aver contribuito alla stesura di regolamenti o disposizioni arbitrali;
 e) aver svolto il suo compito dando segnali di crescita professionale e mettendo la sua esperienza e lesue competenze a disposizione degli altri.

2. La richiesta della Benemerenza dovrà essere prodotta alla Segreteria dell'A.I.A.B. su apposita scheda predisposta dal C.N.A. e reperibile sul sito Federale, nella sezione Arbitrale.
3. All'arbitro Benemerito sarà rilasciata una tessera "ad Vitam" la quale gli permetterà di accedere a tutte le manifestazioni boccistiche organizzate sotto l'egida della F.I.B..
4. Il C.N.A., su proposta di un Responsabile di Specialità, può segnalare al Presidente A.I.A.B. l'Arbitro che, pur non avendo almeno 25 anni di attività, si sia particolarmente distinto nel promuovere il settore arbitrale, ma deve possedere gli altri requisiti richiesti per la Benemerenza.

Art. 24 – Corsi di Formazione e di aggiornamento per Specialità

I Corsi di Formazione arbitrale sono tenuti dai Responsabili Nazionali di Specialità proponendo il calendario e i programmi al C.N.A. per la dovuta approvazione.

I Corsi di aggiornamento arbitrale sono tenuti dal Responsabile del Settore Tecnico/Arbitrale dell'A.I.A.B. e dai Responsabili di Specialità ogni qualvolta se ne renda necessario e, comunque, uno prima dell'inizio della stagione sportiva. Tali corsi sono destinati agli Arbitri Internazionali e Nazionali.
I Corsi di aggiornamento per gli Arbitri Regionali e Provinciali vengono effettuati dai Coordinatori Regionali/Provinciali almeno due per ogni anno di cui uno prima dell'inizio della stagione sportiva.
La partecipazione degli Arbitri ai corsi di formazione e di aggiornamento è obbligatoria.

Art. 25 – Divisa dell 'Arbitro

La divisa dell'Arbitro, nelle sue diverse funzioni, viene stabilita conCircolare dispositiva emanata dal Comitato Nazionale Arbitrale.

Art. 26– Sponsorizzazioni

Sono autorizzate le sponsorizzazioni sulla divisa arbitrale nel rispetto dei regolamenti deliberati dalla F.I.B..

Art. 27 – Incompatibilità dell'Arbitro

1. Vale quanto stabilito dalle Norme Statutarie della F.I.B..
2. **L'Arbitro del ruolo Internazionale e Nazionale non può esercitare l'attività di giocatore nelle attività di Alto Livello di seguito riportate:**

- **Manifestazioni Federali di Alto Livello**
- **Gare Nazionali di Alto Livello**
- **Campionati di Serie**
- **e nelle attività Sport per Tutti di seguito riportate:**

- **Manifestazioni Federali Sport per Tutti**
- **Campionati di Promozione/Categoria**
- **Gare Nazionali Sport per Tutti**
 - **L'arbitro/giocatore non necessita di preventiva autorizzazione dagli Organi Arbitrali preposti per esercitare l'attività di atleta. Ogni eventuale designazione fatta dall'Organo Arbitrale preposto è prioritaria ed obbligatoria rispetto all'attività sportiva.**

Art. 28 – Diritti degli Arbitri

1. Gli Arbitri hanno diritto sia individualmente sia come associati alla difesa della loro onorabilità e dignità.
2. Gli Arbitri, nell'esercizio della loro attività tecnico/arbitrale, hanno diritto ad essere indennizzati di ogni danno ingiusto patito alla persona e alle cose nei limiti della polizza assicurativa associativa.
3. Gli Arbitri hanno diritto di conoscere all'inizio di ogni stagione sportiva o nel corso della stessa, eventuali variazioni o, prima dell'inizio di competizioni particolari, l'entità dei rimborsi spese loro spettanti per l'attività che svolgeranno, nonché di ottenere la liquidazione dei rimborsi nel più breve tempo possibile.
4. Gli Arbitri hanno diritto alla tessera federale che permetta loro l'accesso gratuito a tutte le manifestazioni boccistiche che si svolgono sotto l'egida della F.I.B. sul territorio nazionale.

Art. 29 Doveri

Gli Arbitri sono tenuti:

1. A rispettare il Codice di Comportamento Sportivo.
2. A rispettare lo Statuto Federale e le altre norme della F.I.B., nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dall'A.I.A.B. e dagli Organi Federali.
3. Gli Arbitri sono altresì obbligati:
 - **a mantenere** tra loro rapporti di correttezza e di rispetto in relazione al ruolo ricoperto;
 - **ad improntare** il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità e dell'immagine dell'A.I.A.B. e del loro ruolo arbitrale;
 - **a non adire** alle vie legali nei confronti di tesserati F.I.B. e associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnico/sportiva e con la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta al Presidente A.I.A.B.;
 - **a collaborare** fattivamente e lealmente con gli Organi di Giustizia;
 - **a compilare** con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica F.I.B., ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza e/o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con Società boccistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;
 - **a dirigere** gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, effettuare prove tecniche, sottoporsi a corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare preventivamente rispetto all'impegno per il quale si è convocati e comunque svolgere assidua e

qualificata attività arbitrale;
- **a frequentare** le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze;
- **a versare** la quota associativa annuale entro i termini previsti dall'Art. 21 punto 2 del presente Regolamento o dalla decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale;
- **a denunciare** agli Organi di Giustizia ogni azione e/o notizia, comunque acquisita, di illecito sportivo consumato o tentato;
- **ad attenersi** alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
- **a segnalare** con immediatezza alla Segreteria dell'A.I.A.B. lo smarrimento o la sottrazione della tessera federale;
- **a firmare** la tessera federale.

Art. 30 – Divieti

Agli Arbitri è fatto divieto:

- **di dirigere** gare che non rientrano nell'attività federale organizzata o autorizzata dalla F.I.B. salvo espressa deroga concessa dal Designatore di competenza per soli scopi sociali e/o di propaganda e comunque in attuazione dei protocolli di intesa tra la F.I.B. ed eventuali organizzazioni sportive interessate;
- **di rilasciare** interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente A.I.A.B.. Gli Arbitri, sempre previa autorizzazione del Presidente A.I.A.B., possono liberamente rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate, solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle eventuali denunce presentate, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati;
- **di rilasciare** dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ad ogni aspetto tecnico ed associativo dell'A.I.A.B., anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, da quelli indicati nei punti 2 e 3 del precedente articolo;
- **di utilizzare** ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'A.I.A.B. e delle sue articolazioni periferiche e della F.I.B.;
- **di divulgare** a qualsiasi soggetto diverso dai diretti Responsabili A.I.A.B. i referti e/o i documenti delle manifestazioni, a divulgare gli stessi sui social o con qualsiasi altro mezzo.

Art. 31– Provvedimenti disciplinari e Sanzioni tecniche

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere presi dal C.N.A. a carico degli Arbitri sono quelli previsti riguardanti infrazioni di natura prettamente tecnica e che non rientrino nelle competenze della Giustizia Federale.

Il C.N.A., in caso di palesi errori tecnici o in caso di mancato rispetto delle disposizioni arbitrali impartite, può applicare, secondo l'ordine di gravità, una delle seguenti sanzioni:
- il rimprovero scritto o la censura;
- la sospensione tecnica sino ad un massimo di otto settimane la quale comporta il divieto di svolgere attività tecnica, associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta.

2. Durante il periodo della sospensione l'Arbitro è tenuto:
- a depositare la tessera federale presso il Coordinatore Provinciale Arbitrale d'appartenenza;

- a frequentare la sede del Comitato/Delegazione solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie senza diritto di proporre interventi.

L'Arbitro ha l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni a mezzo di piattaforma informatica indette dal C.N.A. e dai Responsabili territoriali.

3. Le sanzioni sono sempre graduate in considerazione della gravità dell'infrazione e della condotta dell'Arbitro.
4. L'Albo dei provvedimenti disciplinari è pubblicato nel sito della F.I.B. nella sezione Arbitrale.

Art. 32– Scudetto A.I.A.B.

Lo scudetto deve essere apposto obbligatoriamente su tutte le divise in dotazione agli Arbitri come dal logo sotto riportato.

NORME TRANSITORIE

1. Ai sensi dell'Art. 22 punto 3, lett. d) del presente Regolamento gli Arbitri Internazionali o Nazionali che hanno chiesto l'inserimento nel Ruolo Regionale, per poter mantenere una carica federale elettiva o di nomina nel quadriennio 2021/24, potranno rientrare nel ruolo di origine anche nel caso abbiano superato il limite di età previsto per l'accesso in quel ruolo, purchè non vi sia incompatibilità con l'art. 14, comma 3 dello Statuto Federale.
2. Il presente Regolamento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Federale nella seduta del 28 giugno 2024.